

TORNATA DEL 14 GENNAIO

Quindi, signori, che cosa ne avverrebbe? Io qui parlo di casi possibili.

Potrebbe avvenire questo fatto che oggi il ministro sopprimesse un ufficio, soppresso il quale l'impiegato sarebbe in disponibilità; posto in disponibilità, sarebbe in diritto del ministro di mandarlo a casa, e quando quest'impiegato non avesse ancora compiti i venticinque anni, ma ne avesse soli ventiquattro e undici mesi potrebbe mandarlo a casa con una indennità una volta tanto.

Ora questa evidentemente è una lesione di quei principi che abbiamo sanzionato nella legge 11 ottobre 1863. Onde ovviare a questo inconveniente, io ho inserito nell'articolo 5 oltre le parole: « salvo l'osservanza della legge relativa alle inamovibilità dei magistrati e dei professori » queste altre: « e salvo l'osservanza della legge 11 ottobre 1863. »

Con questo credo di avere ovviato ad una interpretazione sinistra che poteva avere la legge, come credo che sarà consentaneo alle opinioni della Commissione quanto del ministro.

Spero perciò che il mio emendamento sarà accettato.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Io non ho nessuna difficoltà di accettare quest'emendamento, sebbene non lo tenga necessario, perchè non credo che questa legge deroghi dall'altra.

PRESIDENTE. L'onorevole Sanguinetti intende di limitare questo suo emendamento alla prima parte, e di conservare la seconda?

SANGUINETTI. La conservo.

PRESIDENTE. Allora domando se l'emendamento proposto a questa prima parte dall'onorevole Sanguinetti è appoggiato.

(È appoggiato).

La Commissione accetta l'emendamento?

DE FILIPPO, relatore. La Commissione accetta l'emendamento proposto dall'onorevole Sanguinetti nel modo come lo ha modificato, e respinge del tutto quello che si fece a proporre nella tornata di ieri.

L'onorevole Sanguinetti teme che il Governo possa mettere a riposo, per soppressione d'ufficio o per diminuzioni di ruoli un impiegato senza che il medesimo potesse godere del beneficio che la legge del 23 ottobre gli accorda. Poichè, egli dice, una volta che il Governo ha diritto di dispensare dall'ufficio un impiegato pei motivi di cui è parola negli articoli precedenti, pare che abbia anche il diritto d'impedire che questi sia messo in aspettativa od in disponibilità. Crede egli dunque che il disposto dell'articolo 5 venga in certa guisa a derogare a quanto è sanzionato nella legge 23 ottobre.

La Commissione invece opina che quest'articolo non deroga per nulla a quella legge; ma sebbene reputi l'emendamento dell'onorevole Sanguinetti un pleonismo, trattandosi di chiarimenti si può ammettere questa riserva. Epperò essa non ha alcuna difficoltà ad ammetterlo; ma però lo ripeto, non crede che una

disposizione, la quale ha tutt'altro fondamento, possa distruggere un articolo di legge che ha relazione alle disponibilità ed alle aspettative.

Ad ogni modo si rimette al savio giudizio della Camera.

SALARIS. Nell'udire l'emendamento dell'onorevole Sanguinetti,...

SANGUINETTI. Ho ritirato quello stampato.

SALARIS. (Parlo di quello che ha testè proposto e non quello che fu ritirato)... non mi parve si provvedesse abbastanza per infrenare gli arbitrii del Governo e si ponesse riparo a sconvenienti provvedimenti lesivi dei diritti degl'impiegati.

La dizione dell'articolo 5 quale ci si propone non esclude la larghezza degli arbitri, e questa larghezza non si toglierebbe affatto anche quando si ammettesse l'emendamento Sanguinetti. Io penso che se l'articolo 5° si concepisse nei termini seguenti, si otterrebbe sicuramente lo scopo che guidò l'onorevole Sanguinetti a proporre l'emendamento che si discute.

La dizione dell'articolo 5° sarebbe:

« Il Governo potrà, salvo l'osservanza delle leggi relative alla inamovibilità de' magistrati e de' professori, collocare d'ufficio a riposo un impiegato che vi abbia diritto a termine dell'articolo 1°, ancorchè non ne faccia domanda. »

In questo modo lo stesso diritto che si concede nell'articolo 1° all'impiegato di richiedere il collocamento a riposo, si concederebbe ancora in forza di questo articolo al Governo di collocare al riposo codesto impiegato.

Così concepito l'articolo 5°, e in siffatta guisa messo in armonia coll'articolo 1°, io credo che ogni timore di possibile arbitrio sarà per dissiparsi.

Gli arbitrii, o signori, di cui l'onorevole Sanguinetti faceva testè cenno, saranno a temersi, allorquando ritenendo la proposta del Governo, la facoltà di collocare a riposo sarà estesa anche agl'impiegati nei casi contemplati nell'articolo terzo. Nell'articolo terzo vi ha un caso in cui l'impiegato per ineluttabile necessità è costretto domandare il collocamento a riposo, e ritirarsi dalla carriera senza compierla, in quel caso cioè in cui sia divenuto impotente a continuare od a riassumere il servizio. In questo caso, voi ben vedete che l'impiegato per necessità rinuncia all'avvenire, e gli è forza invocare che sia applicata a di lui riguardo la disposizione dell'articolo 20 di questa legge; nè in questi casi io credo siano a temersi gli arbitrii del Governo. Ma se noi esamineremo invece i casi contemplati nel seguente alinea dell'articolo terzo, non tarderemo a riconoscere quale vasto campo si apra agli arbitrii, se la disposizione dell'articolo quinto dovesse riferirsi all'articolo terzo. Infatti, ponete che il Governo abbia il diritto di collocare d'ufficio in riposo gl'impiegati posti in disponibilità per soppressione o riforma di uffizi, e voi riconoscerete come sia facile al Governo disfarsi di tutti quelli impiegati che non sono di suo gusto, riformando uffizi, collocando poi in disponibilità,